

Deliberazione 28 ottobre 2010 – ARG/elt 187/10

Disposizioni in merito alle procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41, di conversione del il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: legge n. 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 289/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata e relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 201/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt 19/10;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2010, ARG/elt 75/10;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 121/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/10);
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato con delega all’energia in data 23 dicembre 2009, prot. Autorità n.75590 del 28 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2009);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 29 marzo 2010, prot. Autorità 13170 del 29 marzo 2010, con cui il MSE ha fornito indicazione alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in merito all’art. 2 decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (di seguito: lettera MSE);
- il Documento per la Consultazione 2 luglio 2010 “L’approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili a partire dal 2011” (di seguito: DCO 21/10).

Considerato che:

- l’articolo 30, comma 18 della legge n. 99/09 prevede che l’Autorità definisca i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
- il medesimo articolo di cui al punto precedente prevede che l’Autorità può definire i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09 che prevede che i soggetti selezionati nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 del medesimo articolo (di seguito: soggetti finanziatori) non possano essere ammessi all’erogazione dei servizi di interrompibilità eventualmente richiesti da Terna;
- la deliberazione ARG/elt 201/09 ha recepito le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 18, e all’articolo 32, commi 8 e 9, della legge n. 99/09 con riferimento alle assegnazioni delle risorse interrompibili sino a tutto il 2010;
- l’articolo 1, comma 1, della legge n.41/10 ha istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, con l’obiettivo di garantire, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza);
- con il DCO 21/10 l’Autorità ha posto in consultazione, nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del disposto dell’articolo 30, comma 18, e dell’articolo 32, commi 8 e 9, della legge n. 99/09, i propri orientamenti in riferimento all’approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili a partire dal 2011 con particolare riferimento:
 - all’intenzione di confermare i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili già previsti nella deliberazione n. 289/06, per quanto compatibili con le disposizioni degli articoli 30 e 32 della legge 99/09 nonché con quanto disposto all’articolo 2 della legge n. 41/10;
 - all’intenzione di dare mandato a Terna ai fini dell’individuazione della quantità di risorse interrompibili da approvvigionare a partire dal 2011;
 - all’opportunità di approvvigionare quota parte delle risorse interrompibili su base annuale, in considerazione dell’incompatibilità tra il servizio di interrompibilità ed il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza

- introdotto per il triennio 2010-2012 dall'articolo 1 della legge 41/10, al fine di consentire alle risorse del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza di rendersi disponibili al servizio di interrompibilità per il 2013;
- alla possibilità di consentire a Terna di modificare nel corso del triennio la quantità originariamente prevista procedendo a ulteriori assegnazioni;
 - alla possibilità di consentire a Terna la facoltà di differenziare il fabbisogno di risorse interrompibili da approvvigionare per diverse aree geografiche dalle stesse individuate;
 - all'opportunità di prevedere che Terna possa procedere ad assegnazioni di risorse interrompibili di durata inferiore all'anno per quantità che rispettino il vincolo sulla quantità massima che può essere approvvigionata su base annuale ma non necessariamente su base mensile;
 - alla generale possibilità di introdurre modalità alternative per verificare il rispetto degli ordini impartiti da Terna;
 - all'individuazione dei soggetti chiamati a fornire i diversi servizi di interrompibilità attraverso procedure di gara al ribasso a partire dal premio massimo individuato dall'Autorità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 8 della legge n. 99/09, dando priorità nell'attribuzione delle stesse ai soggetti diversi dai soggetti finanziatori, in considerazione delle previsioni dell'articolo 32, comma 8 della medesima legge e derogandovi per quanto necessario a non pregiudicare la sicurezza del sistema;
 - all'opportunità di prevedere che Terna si approvvigioni prioritariamente dalle risorse incrementali di interruzione istantanea del prelievo per le quali i soggetti titolari hanno assunto impegni vincolanti a renderle disponibili entro il 31 marzo 2011 a fronte, alternativamente:
 - a. di un corrispettivo da riconoscere ai titolari delle stesse pari al corrispettivo medio riconosciuto alle altre risorse selezionate;
 - b. dell'obbligo, per i soggetti fornitori, di offrire tali risorse ad un prezzo non superiore a un prezzo massimo definito dall'Autorità;
- in esito al DCO 21/10, i soggetti interessati:
 - condividono l'intenzione dell'Autorità di confermare, in linea generale e per quanto compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 della legge n. 99/09 nonché con quanto disposto all'articolo 2 della legge n. 41/10, i medesimi criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili previsti nella deliberazione n. 289/06;
 - condividono la proposta dell'Autorità che Terna possa modificare la quantità originariamente individuata di risorse interrompibili da approvvigionare anche nel corso del triennio 2011 – 2013 in relazione all'evoluzione delle esigenze di sicurezza. Ciò viene inteso come una modifica a salire della quantità originariamente prevista;
 - condividono l'opportunità che il limite massimo oggetto di approvazione da parte dell'Autorità sia definito in termini di potenza media annua;
 - con riferimento all'opportunità di approvvigionare quota parte delle risorse interrompibili su base annuale ritengono sia preferibile garantire continuità del servizio per tutto il periodo ed eventualmente ricorrere a un bando di risorse incrementali per il 2013;
 - non condividono l'opportunità di introdurre una modalità alternativa a quella attuale per verificare il rispetto dell'ordine di Terna;

- in riferimento all'assegnazione delle risorse interrompibili con procedure di gara al ribasso, non hanno espresso un'opinione prevalente;
- nell'ipotesi di procedure di gara con offerta in busta chiusa senza possibilità di rilanci, non si riscontra un'opinione prevalente tra la valorizzazione delle offerte accettate al prezzo offerto rispetto alla valorizzazione al prezzo marginale;
- ritengono che Terna dovrebbe avviare le procedure concorsuali per l'approvvigionamento nel corso del mese di novembre 2010;
- ritengono, in alcuni casi, che le risorse incrementalmente di interruzione istantanea del prelievo per le quali sono stati assunti impegni vincolanti non sono da considerarsi prioritariamente e che devono essere valorizzate sulla base del corrispettivo massimo in vigore al momento dell'assunzione dell'impegno vincolante.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 289/06 l'Autorità ha stabilito le disposizioni per l'approvvigionamento delle risorse in grado di garantire l'interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal primo gennaio 2007;
- la medesima deliberazione prevede che, in riferimento all'interrompibilità con preavviso, Terna approvvigioni tali risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento;
- la comunicazione 23 dicembre 2009 chiarisce che le modalità ed i criteri definiti nella deliberazione n. 289/06 per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse interrompibili con preavviso sono coerenti con quanto disposto dalla legge n. 99/09 e, in particolare, consentono di minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale.

Considerato infine che:

- l'articolo 2 della legge n. 41/10 prevede:
 - al comma 1, che Terna, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, determini il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali; e che tale incremento, comunque non superiore a 500 MW, sia da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09;
 - al comma 2, che Terna organizzi le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32 della legge n. 99/09, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41/10, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori;
 - al comma 3, che le suddette procedure organizzate da Terna prevedano un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumono impegni vincolanti a

rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementalì di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete (di seguito: risorse interrompibili incrementalì), secondo parametri fissati da Terna e sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09;

- la lettera MSE ha chiarito che, ai fini di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10, le risorse incrementalì di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete debbano essere determinate come tali se ulteriori rispetto a quelle oggetto delle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- anche per quanto sopra, l'impegno vincolante a rendere disponibili a Terna risorse interrompibili incrementalì può essere assolto solo nella misura in cui le risorse interrompibili istantaneamente messe a disposizione di Terna siano almeno pari alla somma di quelle per le quali si richiede e si ha titolo all'assegnazione prioritaria di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n.41/10 e di quelle messe a disposizione in esito alle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- al fine di poter tenere conto in misura adeguata delle possibili evoluzioni del contesto di mercato rispetto alle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010, debbano essere considerate come risorse messe a disposizione di Terna le risorse effettivamente contrattualizzate ovvero, se superiori, le risorse offerte a Terna a fronte di premi non superiori a quelli mediamente offerti nell'ambito della sessione delle suddette assegnazioni di dicembre 2007 che prevedeva la selezione delle risorse attraverso gara al ribasso;
- con la deliberazione ARG/elt 65/10, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 121/10, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che:
 - Terna assegni transitoriamente le quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 con assegnazione prioritaria ai soli soggetti titolari di carichi interrompibili istantaneamente che già oggi assicurano il servizio di interrompibilità istantanea e sono qualificabili come incrementalì ai sensi di quanto chiarito nella lettera MSE;
 - Terna proceda successivamente, entro il 30 novembre 2010, ad una nuova assegnazione delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 considerando, ai fini dell'assegnazione prioritaria, anche gli aumenti della capacità interrompibile istantaneamente che i soggetti finanziatori si sono impegnati a rendere disponibili a Terna e per i quali sia stato verificato positivamente il rispetto dei requisiti richiesti;
- l'approvvigionamento prioritario con criterio del pro-quota di parte delle risorse interrompibili non porta né vantaggio né pregiudizio ai soggetti assegnatari qualora agli stessi siano riconosciuti premi determinati in esito alla procedura concorrenziale con cui viene approvvigionata a prezzo marginale la restante parte delle risorse e sia comunque consentita la possibilità di rinunciare all'assegnazione prioritaria qualora il suddetto prezzo marginale fosse considerato dagli stessi troppo basso.

Ritenuto che:

- sia necessario definire i criteri per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente e con preavviso a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, nonché le caratteristiche minime delle medesime risorse alla luce delle attuali esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
- sia opportuno confermare i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili già previsti nella deliberazione n. 289/06, per quanto compatibili con le disposizioni degli articoli 30 e 32 della legge 99/09 nonché con quanto disposto all'articolo 2 della legge n. 41/10, con particolare riferimento a:
 - servizi previsti
 - modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili con preavviso
 - approvvigionamento delle risorse da parte di Terna preferibilmente su base triennale, fatta salva la necessità di poter procedere anche ad assegnazioni su orizzonti temporali inferiori per consentire la gestione in sicurezza del sistema;
 - struttura dei corrispettivi, degli obblighi e dei diritti;
 - valori massimi dei premi e il valore unitario per i corrispettivi variabili in funzione del numero di interruzioni;
- sia opportuno individuare i soggetti chiamati a fornire le risorse interrompibili istantaneamente attraverso procedure concorrenziali al ribasso a partire dal premio massimo individuato dall'Autorità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 8 della legge n. 99/09, dando priorità nell'attribuzione delle stesse ai soggetti diversi dai soggetti finanziatori, in considerazione delle previsioni dell'articolo 32, comma 8 della medesima legge ed utilizzando la deroga ivi prevista solo per quanto necessario a non pregiudicare la sicurezza del sistema;
- sia necessario che Terna individui la quantità di risorse interrompibili da approvvigionare per il triennio 2011 – 2013; e che tale quantità non possa essere superiore su base annua alla quantità oggetto di assegnazione per il triennio 2008-2010 adeguatamente aumentata per tenere conto delle risorse incrementali che devono essere rese ai sensi di quanto disposto all'articolo 2 della legge n.41/10 e che debba essere oggetto di apposita approvazione da parte dell'Autorità;
- sia opportuno approvvigionare le risorse interrompibili prevalentemente su base triennale, garantendo in tal modo la continuità del servizio per tutto il periodo, e in considerazione della durata, limitata fino a tutto il 2012, del servizio di riduzione dei prelievi, procedere ad approvvigionare risorse ulteriori per il 2013 per quanto necessario a garantire la sicurezza del sistema;
- sia opportuno consentire a Terna, qualora lo ritenga necessario per la sicurezza del sistema, la possibilità di modificare, rispetto a quanto originariamente previsto, la quantità di risorse da approvvigionare per il solo anno 2013;
- sia opportuno concedere a Terna la facoltà di differenziazione geografica del fabbisogno di risorse interrompibili, qualora e nella misura in cui lo ritenga necessario per la sicurezza del sistema;
- sia non opportuno introdurre una modalità alternativa a quella attuale per verificare il rispetto dell'ordine di interruzione di Terna;

- sia opportuno consentire, con riferimento alle risorse interrompibili che il soggetto titolare è tenuto a rendere disponibile a Terna per periodi pluriennali, che il suddetto obbligo possa essere temporaneamente ridotto su richiesta del titolare a fronte di una adeguata riduzione dei corrispettivi contrattuali; e che, tuttavia, tale possibilità non sia consentita con riferimento ai primi 12 mesi dal momento in cui la risorsa deve essere resa disponibile a Terna nonché nei casi in cui Terna valuti che ciò possa pregiudicare il mantenimento di adeguati standard di sicurezza;
- sia opportuno che Terna definisca le modalità di verifica del rispetto degli impegni contrattuali anche con l'obiettivo di massimizzare le risorse alla stessa messe a disposizione nei periodi specifici e di durata complessiva comunque limitata - quali i periodi di manutenzione programmata o di fuori servizio a seguito di attivazione dell'interruzione - con riferimento ai quali si possa assumere che le risorse siano comunque rese disponibili indipendentemente dall'energia effettivamente prelevata;
- sia opportuno che Terna continui ad approvvigionare le risorse interrompibili con preavviso nel mercato dei servizi di dispacciamento;
- sia opportuno procedere all'approvvigionamento delle risorse interrompibili incrementalì prima della nuova assegnazione delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, che, ai sensi della deliberazione ARG/elt 65/10, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 121/10, deve avere luogo entro il 30 novembre 2010;
- sia opportuno, qualora segnalato da Terna come necessario per il fine di cui al punto precedente, prevedere di posticipare il termine ultimo della nuova assegnazione delle quote di finanziamento dell'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10;
- sia necessario, al fine del rispetto dell'impegno di rendere disponibili a Terna le risorse interrompibili incrementalì, che si proceda all'approvvigionamento prioritario con criterio del pro-quota di dette risorse prevedendo che ai soggetti assegnatari siano riconosciuti premi corrispondenti, in valore medio mensile, a quelli determinati in esito alla procedura concorrenziale con cui viene approvvigionata la restante parte delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013, fatta comunque salva la possibilità di rinunciare all'assegnazione prioritaria qualora il premio da riconoscere sia considerato dagli stessi soggetti troppo basso.

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

“TITOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:

- **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **coefficiente di efficacia delle risorse interrompibili incrementali** è il coefficiente determinato da Terna ai sensi dell'articolo 2, della legge n.41/10, per determinare l'incremento della capacità di interconnessione associato alla disponibilità di risorse interrompibili incrementali e che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza;
- **deliberazione ARG/elt 65/10** è la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10;
- **legge n. 41/10** è la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
- **potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza** è il valore nominale di potenza per cui la risorsa interrompibile istantaneamente o di emergenza viene resa disponibile a Terna;
- **potenza media mensile minima** è pari al prodotto tra la potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza e un coefficiente definito da Terna per ciascun mese dell'anno in ragione della criticità per la sicurezza del sistema della disponibilità delle risorse interrompibili in detto mese;
- **potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza** è la media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione della interruzione istantanea o di emergenza e delle ore incluse nei periodi di indisponibilità;
- **interruzione** è il distacco dalla rete, per un periodo non superiore all'ora, della potenza associata ad un punto di prelievo corrispondente a una risorsa in grado di garantire l'interruzione istantanea o di emergenza. Nel caso di durata dell'interruzione superiore all'ora, la prima ora intera e, successivamente, ogni ulteriore blocco di tre ore di durata verranno considerati come ulteriori interruzioni separate;
- **risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza** sono le risorse in grado di garantire l'interruzione istantanea o di emergenza dei prelievi di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente e secondo parametri minimi definiti da Terna;
- **risorse interrompibili incrementali** sono, con riferimento ad un soggetto che ha presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, le risorse interrompibili istantaneamente che detto soggetto si impegna a rendere disponibili entro il 31 marzo 2011 a Terna come incrementali rispetto a quelle già rese disponibili per il triennio 2008-

2010 nelle assegnazioni del dicembre 2007 e rispetto alle quali acquisisce il titolo a finanziare i suddetti *interconnector*;

- **soggetto selezionato** è uno dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09;
- **Terna** è la società Terna S.p.a..

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità per la selezione e l'approvvigionamento da parte di Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza negli anni dal 2011 al 2013.

TITOLO 2

SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ ISTANTANEA E DI EMERGENZA PER IL TRIENNIO 2011-2013

Articolo 3

Caratteristiche delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza

- 3.1 Terna definisce, con riferimento alle risorse interrompibili istantaneamente ed a quelle di emergenza, nel Codice di rete:
- a) i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;
 - b) le prestazioni minime richieste per le risorse interrompibili, con riferimento alla potenza interrompibile istantaneamente ed a quella di emergenza, nonché le modalità per la verifica da parte di Terna delle medesime prestazioni;
 - c) le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano la risorsa.
- 3.2 Le prestazioni minime richieste di cui al comma 3.1 comprendono:
- a) la previsione che la potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza sia non inferiore alla potenza media mensile minima, pari al prodotto tra la potenza interrompibile istantaneamente e di emergenza e un coefficiente definito da Terna per ciascun mese dell'anno; Terna, nel determinare il valore assunto dalla potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza, può tuttavia prevedere l'esclusione di periodi specifici di durata complessiva non superiore al 15 % del numero di ore dell'anno, quali i periodi di manutenzione programmata o di fuori servizio a seguito di attivazione dell'interruzione;
 - b) la possibilità di risoluzione da parte di Terna del rapporto contrattuale che regola la disponibilità delle risorse interrompibili istantaneamente e/o di emergenza, nei casi in cui:
 - i. la potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza sia inferiore ad una soglia percentuale, definita da Terna e comunque non inferiore al 70%, della potenza media mensile minima;

- ii. nel caso in cui, in conseguenza dell'attivazione della risorsa interrompibile istantaneamente o di emergenza, si verificano significativi incrementi dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo.
- 3.3 Nel caso in cui la previsione di cui al comma 3.2, lettera a), non sia rispettata e fatto comunque salvo quanto previsto al comma 3.2, lettera b), punto i, Terna riduce la quota del corrispettivo corrispondente al premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 relativa al mese in cui tale violazione si verifica, moltiplicandola per un coefficiente pari al rapporto tra la potenza media mensile effettivamente prelevata nel medesimo mese suscettibile di interruzione istantanea o di emergenza e la potenza media mensile minima; Terna prevede l'applicazione di ulteriori riduzioni al medesimo corrispettivo, nei casi di inosservanza reiterata delle previsioni di cui al comma 3.2, lettera a), al fine di evitare comportamenti speculativi da parte dei soggetti titolari delle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza.
 - 3.4 Terna asserva le risorse interrompibili istantaneamente a dispositivi automatici al fine di garantirne l'interruzione con la massima affidabilità.
 - 3.5 Terna definisce i parametri minimi che devono soddisfare le risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza, i coefficienti mensili da utilizzare per definire la potenza media mensile minima di cui al comma 3.2, lettera a), la percentuale di ore annue in cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.2, lettera a), il valore della soglia percentuale di cui al comma 3.2, lettera b), punto i e la soglia standard di cui al comma 4.5. Terna definisce i suddetti valori con l'obiettivo di massimizzare la sicurezza del sistema nonché in continuità con quanto applicato nell'ambito della gestione delle risorse interrompibili e di emergenza nel triennio 2008-2010.
 - 3.6 Terna definisce modalità di calcolo, ai fini della verifica del rispetto degli impegni contrattuali, della percentuale di ore annue in cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.2, lettera a), con l'obiettivo di massimizzare le risorse alla stessa mese a disposizione in dette ore.
 - 3.7 Terna massimizza l'uniformità di utilizzo delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza approvvigionate ai sensi del presente provvedimento, sia con riferimento alla titolarità delle risorse, che alla loro dislocazione nel territorio nazionale, comunque sempre nel rispetto della massima economicità e al fine di garantire la sicurezza del sistema.

Articolo 4

Procedure per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza

- 4.1 Terna si approvvigiona delle risorse interrompibili istantaneamente nell'ambito del dispacciamento attraverso procedure concorrenziali trasparenti e non discriminatorie in conformità alle condizioni di cui al presente provvedimento.
- 4.2 Entro il 16 novembre 2010 Terna definisce e trasmette all'Autorità per l'approvazione una proposta delle procedure di cui al comma 4.1 e del relativo standard contrattuale di cui all'articolo 7. La proposta contiene anche la quantità media annua di risorse che Terna ritiene necessario approvvigionare per una quantità media annua complessivamente comunque non superiore a 3.900 MW.

Qualora l’Autorità non si pronunci entro i successivi 5 giorni, la proposta si intende approvata.

4.3 Le procedure di cui al comma 4.1 prevedono che Terna comunichi ai potenziali partecipanti:

- a) la quantità complessiva della potenza interrompibile istantaneamente e di emergenza che Terna ritiene necessario approvvigionare, eventualmente differenziata tra le risorse interrompibili istantaneamente e quelle di emergenza nonché eventualmente per diverse aree geografiche, nella misura in cui lo ritenga necessario per la sicurezza del sistema;
- b) i parametri minimi che devono soddisfare le risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza;
- c) lo standard contrattuale disciplinante i diritti e gli obblighi dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali e redatto ai sensi del presente provvedimento.

4.4 Le procedure di cui al comma 4.1 prevedono:

- a) la selezione dei soggetti titolari di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza attraverso una gara al ribasso a partire da un premio annuo del valore di 150.000 euro/MW/anno per le risorse interrompibili istantaneamente e del valore di 100.000 euro/MW/anno per le risorse di emergenza, prevedendo, compatibilmente con quanto necessario al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, l’assegnazione a risorse diverse da quelle nella titolarità dei soggetti selezionati;
- b) che la prima sessione delle procedure si concluda prima delle riassegnazioni di cui all’articolo 2, punto, 1, lettera f, della deliberazione ARG/elt 65/10; a tal fine Terna può indicare all’Autorità nell’ambito della proposta di cui al comma 4.2 una nuova data per il termine ultimo di svolgimento delle suddette riassegnazioni;
- c) l’approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza preferibilmente, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, per l’intero triennio 2011-2013; le quantità eventualmente non approvvigionate attraverso contratti triennali sono approvvigionate attraverso contratti di durata progressivamente inferiore, a partire da quelli di durata annuale;
- d) che, con riferimento alla prima sessione delle procedure, sia prevista una assegnazione prioritaria di risorse interrompibili istantaneamente per il periodo 1 aprile 2011-31 dicembre 2013 riservata ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nei limiti delle risorse interrompibili istantaneamente che abbiano dichiarato, nella suddetta richiesta, di volere fornire quali risorse interrompibili incrementali; la suddetta assegnazione prevede la corresponsione di un premio pari, su base annua, al valore definito in esito alla suddetta prima sessione del premio riconosciuto da Terna alle risorse interrompibili istantaneamente per il triennio 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013 fatta comunque salva la possibilità di rinunciare all’assegnazione prioritaria qualora il premio da riconoscere sia considerato dagli stessi soggetti troppo basso;

- e) l'approvvigionamento prioritario delle risorse di emergenza per una quantità massima determinata da Terna;
 - f) che, almeno con riferimento alla prima sessione delle procedure, le risorse interrompibili istantaneamente per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013 siano selezionate attraverso un'asta al ribasso con assegnazione al premio marginale, ovvero al più alto tra quelli delle offerte caratterizzate dai premi più bassi fino a concorrenza con la quantità domandata o al premio di riserva di cui alla precedente lettera a) in caso di quantità complessivamente offerta inferiore a quella domandata.
- 4.5 Alle procedure di cui al comma 4.1 possono partecipare esclusivamente clienti finali con potenza disponibile alla interrompibilità istantanea e di emergenza non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo.
- 4.6 Terna procede, su base periodica, ad indire nuove sessioni delle procedure di cui al comma 4.1 per approvvigionare la quota della quantità comunicata nella proposta di cui al comma 4.2 che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata.
- 4.7 La quantità comunicata nella proposta di cui al comma 4.2 può essere incrementata, per il solo anno 2013 e qualora Terna lo ritenga necessario, per un valore comunque non superiore al valore medio annuo della potenza delle risorse riducibili istantaneamente precedentemente approvvigionate nei limiti in cui Terna non possa più avvalersi di detto servizio.

Articolo 5

Assolvimento dell'impegno a rendere disponibili risorse incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n.41/10

- 5.1 Ai fini dell'assolvimento dell'impegno a rendere disponibili a Terna risorse interrompibili incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10, ciascun soggetto che ha presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 deve risultare aggiudicatario, in esito alla prima sessione di risorse interrompibili istantaneamente, per ogni mese del periodo 1 aprile 2011-31 dicembre 2013, di quantità almeno pari alla somma de:
- a) la potenza corrispondente alle risorse interrompibili istantaneamente per cui sia risultato assegnatario nel dicembre 2007 per il triennio 2008-2010, come eventualmente ridotta ai sensi di quanto previsto al comma 5.2;
 - b) la potenza corrispondente alle risorse interrompibili incrementali allo stesso riferite.
- 5.2 Qualora, nell'ambito della prima sessione delle procedure di cui al comma 4.1 riferita alle risorse interrompibili istantaneamente per il triennio 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, la quantità complessivamente offerta risulti superiore alla quantità domandata da Terna, il valore di potenza di cui al comma 5.1, lettera a), è ridotto di una quantità pari alla differenza, se positiva, tra la quantità offerta dal soggetto nella suddetta sessione con uno sconto rispetto al premio di riserva di cui al comma 4.4, lettera a), non inferiore al 2,5% e la quantità di risorse interrompibili istantaneamente per il triennio 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013 allo stesso aggiudicate.
- 5.3 L'assegnazione di cui all'articolo 2, punto, 1, lettera f, della deliberazione ARG/elt 65/10 prevede l'assegnazione prioritaria ai soggetti che, in esito alla suddetta prima sessione delle procedure di cui al comma 4.1, abbiano rispettato il

vincolo di cui al comma 5.1, per quantità comunque non superiori al prodotto tra le risorse interrompibili incrementali per cui siano risultati assegnatari ed il coefficiente di efficacia delle risorse interrompibili incrementali.

Articolo 6

Riduzione temporanea delle risorse da rendere disponibili a Terna

- 6.1 Con riferimento alle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza che il soggetto titolare è tenuto a rendere disponibile a Terna per periodi pluriennali, il medesimo soggetto può chiedere a Terna di ridurre temporaneamente per uno o più mesi l'obbligo contrattuale assunto di rendere disponibili le risorse interrompibili istantaneamente e/o di emergenza a fronte di una riduzione dei corrispettivi contrattuali pari, per ogni mese, a:

$$MW_{ri_rid} \times \frac{PA}{12} \times \alpha_m$$

dove:

- a) MW_{ri_rid} è la potenza, espressa in MW, delle risorse interrompibili oggetto di riduzione dell'impegno contrattuale in detto mese;
 - b) PA è il valore, espresso in euro per MW, del premio annuo previsto nel contratto per le risorse interrompibili oggetto di riduzione;
 - c) α_m è un coefficiente determinato da Terna prima delle procedure di cui al comma 4.1, eventualmente differenziato tra i diversi mesi m in ragione della diversa criticità della disponibilità delle risorse interrompibili per la sicurezza del sistema e comunque non inferiore a 1,1.
- 6.2 Terna accoglie la richiesta di cui al comma 6.1, purché:
- a) la controparte presenti la richiesta nelle forme e nei tempi previsti da Terna nel contratto di cui all'articolo 7;
 - b) l'accoglimento della richiesta non pregiudichi il mantenimento di adeguati standard di sicurezza.
- 6.3 Con riferimento ai periodi oggetto di una richiesta di riduzione presentata ai sensi del comma 6.1 ed accolta da Terna, le disposizioni di cui ai commi 3.2, lettera b), e 3.3 trovano applicazione con riferimento alla quota parte delle risorse non oggetto della suddetta richiesta di riduzione.
- 6.4 La richiesta di cui al comma 6.1 non può essere né presentata dal titolare della risorsa né accolta da Terna con riferimento ai primi 12 mesi dal momento in cui la risorsa deve essere resa disponibile a Terna.

Articolo 7

Contratto per il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza

- 7.1 Il contratto per il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza prevede, tra l'altro, che i clienti finali titolari di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza selezionate nelle procedure di cui al comma 4.1:
- a) hanno l'obbligo di rendere disponibili a Terna le medesime risorse con le caratteristiche e le modalità definite da Terna ai sensi dell'articolo 3;
 - b) hanno diritto, in ciascun anno solare, a ricevere da Terna un corrispettivo annuale pari al premio annuo determinato in esito alle procedure di cui al

- comma 4.1, come eventualmente ridotto per effetto delle previsioni di cui agli articoli 3 e 6;
- c) hanno diritto, in ciascun anno solare, a ricevere da Terna se positivo o a versare a Terna se negativo un importo pari al prodotto tra:
- la differenza tra il numero di riduzioni effettive nel corso del medesimo anno ed un numero standard di 10 riduzioni anno eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di risorse prestate per periodi inferiori all'anno; e
 - un corrispettivo pari al prodotto tra 3.000 euro/MW e la potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza;
- d) hanno diritto ad avvalersi delle riduzioni temporanee nei termini di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Directive urgenti per la modifica del Codice di rete e criteri per l'utilizzazione delle risorse interrompibili nell'ambito del dispacciamento

- 8.1 Terna procede a modificare d'urgenza il Codice di rete, anche in deroga alla procedura di aggiornamento ordinario prevista dal medesimo Codice, nei termini di cui al presente provvedimento.
- 8.2 Terna utilizza le risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza sulla base dei medesimi criteri di cui al capitolo 4 del Codice di rete.”
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis